STUDIO BATTAGLIONI

Maggio 2008

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di maggio pag. 2
- Diritto camerale 2008 pag. 5
- Ici – dichiarazioni, versamenti e novità 2008 pag. 7
- Spese detraibili al 55% per le imprese pag.10
- Fino al 30 giugno è possibile rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni e terreni detenuti da persone fisiche pag.13
- Elenchi clienti e fornitori – invio sostitutivo e semplificazioni per le onlus pag.15
- Applicazione delle imposte sostitutive pag.16
- Modelli unico 2008 - novità studi di settore e raccolta dati aggiuntivi pag.17
- Irap 2008 - possibile opzione per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria pag.20
- Procedure differenti per immatricolare le auto usate provenienti dall'Unione Europea pag.21
- Le nuove regole in materia di sicurezza sul lavoro pag.24

Le procedure amministrative e contabili in azienda

- La rilevazione degli interessi impliciti pag.27

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 maggio al 15 giugno 2008 pag.30

Agevolazioni e contributi

pag.34

COMPENSI DEI MEDICI OPERANTI IN STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Chiarimenti sull'obbligo di riscossione accentrata dei compensi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull'obbligo in capo alle strutture sanitarie private di riscossione dei compensi dovuti per ciascuna prestazione resa dai medici in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente presso tali strutture sanitarie. L'obbligo è posto in capo alle strutture sanitarie private che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Sussistendo tali presupposti la riscossione accentrata deve essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il paziente sia titolare di una assicurazione sanitaria o abbia aderito ad una cassa di assistenza sanitaria e il compenso dovuto al professionista venga corrisposto dalla società di assicurazioni o dalla cassa di assistenza sanitaria: il compenso dovrà obbligatoriamente transitare sul conto corrente della casa di cura, che successivamente provvederà al riversamento sul conto corrente del professionista. I rapporti tra la società assicurativa o la cassa di assistenza sanitaria e la struttura sanitaria privata consisteranno in mere movimentazioni di denaro finalizzate a favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti: la struttura sanitaria dovrà annotare nelle scritture contabili o in apposito registro gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità del paziente e la dichiarazione di quest'ultimo che il pagamento sarà eseguito da una società di assicurazioni o da una cassa di assistenza sanitaria. E' chiarito, infine, che ai fini della comunicazione da parte della struttura sanitaria all'Agenzia delle Entrate dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente, rilevano i compensi effettivamente riscossi in nome e per conto del professionista.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.160, 17/04/2008)

PREZZO VALORE ANCHE PER I TERRENI AGRICOLI PERTINENTI

Compravendita tra privati di un fabbricato con annesso terreno agricolo

Ai fini fiscali, non esiste una nozione di pertinenza divergente da quella di cui agli artt.817 e seguenti del c.c.. Alle pertinenze si applica la disciplina dettata per la tipologia del fabbricato principale, purché nell'atto di cessione si dia evidenza del *c.d. "vincolo pertinenziale"*, che rende il bene servente una proiezione del bene principale. Non c'è alcuna restrizione né in ordine alla tipologia, né in ordine al numero delle pertinenze che rilevano per potere avvalersi del regime del *c.d. "prezzo valore"* (a differenza, ad esempio, dell'agevolazione "prima casa"), grazie al quale si considera base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale il valore catastale dell'immobile e non il corrispettivo pattuito. Pertanto, il meccanismo del prezzo valore trova applicazione anche relativamente ad una molteplicità di pertinenze, purché, ovviamente, sia individuabile in modo certo il rapporto di accessorietà del bene pertinenziale rispetto al bene principale, il quale, ai fini del godimento della deroga, deve necessariamente essere un immobile ad uso abitativo, e purché gli immobili pertinenziali siano dotati di una propria rendita catastale. In risposta ad un interpello in un caso di cessione di una villa padronale con annesso terreno accatastato come agricolo, ma destinato, nelle intenzioni del cessionario, a pertinenza del bene principale e non utilizzato per fini agricoli, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al trasferimento di terreni si applica lo stesso meccanismo del prezzo valore riconosciuto agli immobili urbani, poiché le pertinenze sono attratte nella disciplina impositiva del bene principale.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.149, 11/04/2008)

RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

Individuata documentazione attestante l'assolvimento dei versamenti fiscali e previdenziali

Con il D.L. n.223/06 è stato introdotto un sistema in grado di arrestare il fenomeno evasivo tramite il principio della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in ordine all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori cui è tenuta l'impresa subappaltatrice. La Finanziaria 2007, inoltre, ha previsto che anche il committente sia obbligato in solido oltre che con l'appaltatore, anche con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori.
Il decreto interministeriale del 25 febbraio 2008 individua la documentazione necessaria ad attestare l'assolvimento degli obblighi previsti di natura fiscale e contributiva e troverà applicazione alle prestazioni di lavoro dipendente rese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevedendo due tipi di responsabilità:

- tra appaltatore e subappaltatori: il primo risponde in solido con il secondo per ciò che concerne l'effettuazione e il versamento delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi. Tale responsabilità, che trova limite solo nell'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore, viene meno se quest'ultimo fornisce all'appaltatore la documentazione a prova dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi; in mancanza, l'appaltatore può tenere in sospeso la liquidazione del corrispettivo;
- tra committente e appaltatore: il primo è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 € se provvede al pagamento del corrispettivo senza prima accertare il corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi sulla manodopera impiegata nell'appalto.

La solidarietà tra appaltatore e subappaltatore troverà applicazione sia nell'esecuzione di appalti pubblici sia in esecuzione di appalti di natura privatistica. Destinatari del decreto, pertanto, saranno sia persone fisiche sia persone giuridiche, che esercitino una attività commerciale ai fini Iva. Restano fuori dalle prescrizioni i professionisti, anche se organizzati in forma di impresa.

(Ministero delle Finanze e Ministero del Lavoro, Decreto 25/02/2008, G.U. n.90 del 16/04/08)

VALUTAZIONE COMMESSE ULTRANNUALI

Opere in corso di esecuzione avviate entro il 31 dicembre 2006 e non ancora concluse

Per le opere ultrannuali avviate entro il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e non ancora concluse, è possibile continuare ad avvalersi del criterio della commessa completata ai fini fiscali (abrogato per la valutazione delle opere iniziate dopo il 1° gennaio 2007) qualora siano rispettate le seguenti 3 condizioni:

- contabilizzazione in bilancio delle opere con il metodo contabile del costo;
- autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per l'applicazione di tale metodo anche ai fini fiscali;
- adozione del metodo del costo per tutte le opere, forniture e servizi ultrannuali.

Per poter continuare a fruire dell'agevolazione della valutazione fiscale al costo delle commesse avviate entro il 31 dicembre 2006, è necessario valutare in bilancio con tale metodo tutte le commesse, comprese quelle eventualmente iniziate a partire dal 1° gennaio 2007. Per tali ultime commesse, resta ferma la valutazione fiscale con il metodo dei corrispettivi pattuiti: pertanto, sarà necessario effettuare una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi per assoggettare a tassazione il maggior valore delle commesse iniziate a partire dal 1° gennaio 2007.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.129, 03/04/2008)

PERCENTUALE DI TASSAZIONE PER DIVIDENDI E PLUSVALENZE

Pubblicato il decreto con le nuove percentuali di tassazione

Il Ministero delle Finanze ha pubblicato il decreto attuativo delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2008 che va a rideterminare la percentuale di concorrenza al reddito dei dividendi su partecipazioni qualificate e sulla totalità delle partecipazioni detenute nel regime di impresa da parte di imprenditori individuali e società di persone, nonché a fissare la nuova percentuale di concorrenza al reddito del capital gain su partecipazioni qualificate.

- Ai fini della determinazione della quota imponibile dei dividendi e degli utili assimilati (da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto) derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate da parte di soggetti Irpef, si applicherà la percentuale del 49,72% (in luogo di quella del 40%), in relazione a redditi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
- La percentuale di esenzione delle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) detenute in regime di impresa da parte di soggetti Irpef passa al 50,28% dal 1° gennaio 2009, in luogo della percentuale di esenzione del 60% vigente fino al 31 dicembre 2008. Il 50,28% serve anche per definire la quota non deducibile delle minusvalenze, sempre che in entrambi i casi la partecipazione abbia i requisiti per fruire dell'esenzione.
- La quota rilevante di plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate non detenute in regime di impresa da parte di soggetti Irpef passa al 49,72% dal 1° gennaio 2009, in luogo della percentuale di rilevanza del 40% vigente fino al 31 dicembre 2008.

(Ministero delle Finanze, Decreto 02/04/2008, G.U. n.90 del 16/04/2008)

IRAP

Deduzione dalla base imponibile del costo del compenso dei soci amministratori

La deduzione dalla base imponibile Irap per i costi di lavoro non si applica ai soci che svolgono attività di amministratore. L'assimilazione del trattamento fiscale dei compensi dei rapporti di lavoro dipendente ai quelli dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non implica una loro generale equiparazione. Ne deriva che la riduzione della tassazione Irap del costo del lavoro trova applicazione solo a condizione che l'impresa, nel corso del periodo d'imposta, abbia avuto in forza lavoratori dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.132, 04/04/2008)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2008

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2008, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 133,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +3,3%.

(Istat, Comunicato del 15/04/2008, G.U. n.92 del 18/04/2008)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DIRITTO CAMERALE 2008

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuo tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio 2008, anche se poste in liquidazione. Sono altresì obbligate le imprese che, pur avendo cessato l'attività, non risultano cancellate dal Registro delle Imprese. In particolare, sono obbligati:

- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale
- Società semplici agricole
- Società cooperative e Consorzi
- Enti economici pubblici e privati
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
- GEIE- gruppo europeo di interesse economico
- Società semplici non agricole
- Società di persone (SNC, SAS)
- Società tra avvocati D.Lgs.96/2001
- Imprese estere con unità locali in Italia
- SRL (anche unipersonale), SPA e società in accomandita per azioni
- Società consortili a responsabilità limitata per azioni

Importi per l'anno 2008: soggetti iscritti alla sezione SPECIALE

Imprese	Importo 2008
Imprese individuali	€ 88,00
Società semplici agricole	€ 88,00
Società semplici non agricole	€ 144,00
Società tra avvocati	€ 170,00

Importi per l'anno 2008: soggetti iscritti alla sezione ORDINARIA

L'importo dovuto si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2007 la misura fissa e le aliquote stabilite nelle suddette tabelle. Il diritto da versare (che sarà arrotondato all'unità di euro) si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni.

Scaglioni		Aliquote
oltre Euro	fino ad Euro	
0	100.000	€ 200 FISSE
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,10%
1.000.000	10.000.0000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un MAX € 40.000)

Unità locali	Gli importi sopra indicati si riferiscono alla sede principale dell'impresa; se questa ha anche delle unità locali, per ciascuna di questa è dovuto un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale fino ad un massimo di € 200. Le imprese con sede all'estero, per ogni unità locale sul territorio nazionale devono corrispondere un importo fisso pari ad € 110.
Versamento	Il versamento del diritto camerale deve avvenire entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte 2008 (quindi ordinariamente entro il 16 giugno 2008 ovvero entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%), attraverso il modello F24 indicando nella sezione "ICI ed altri tributi locali": • il codice ente (sigla della provincia) • il codice tributo 3850 • l'anno di riferimento 2008 Nel caso di unità locali ubicate in province diverse, il versamento dovrà essere effettuato distintamente con riferimento a ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente.
Maggiorazione	Gli importi precedentemente indicati possono essere incrementati dalle singole camere di commercio sino ad un massimo del 20%.
Ravvedimento operoso	Il ritardato versamento del diritto camerale può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso, versando unitamente al contributo: • gli interessi maturati dalla scadenza di versamento alla data del versamento effettivo (utilizzando il codice tributo 3851) • le sanzioni ridotte al 3,75% se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni ovvero 6% se avviene oltre i 30 giorni (utilizzando il codice tributo 3852)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ICI – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E NOVITÀ 2008

Dichiarazione ICI - soppressione "limitata" dell'obbligo 2008

In data 23 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto con il quale si approva il modello e le istruzioni ICI da utilizzare per comunicare ai Comuni le variazioni intervenute nel corso del 2007; la dichiarazione deve essere presentata al Comune nel quale è ubicato l'immobile interessato, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quindi, per i soggetti che presentano Unico in forma telematica, entro il prossimo 31 luglio 2008), salvo termini diversi stabiliti da ciascun singolo Comune.

Si ricorda che risulta operativa la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, soppressione che però riguarda sostanzialmente solo i casi in cui la variazione consista in un semplice trasferimento di titolarità dell'immobile: in tutti i casi in cui la variazione da comunicare all'Ente comprenda anche informazioni ulteriori rispetto a quelle che si possono trarre dai dati catastali (abitazione principale, inagibilità, riduzioni, usi gratuiti o altre agevolazioni, esenzioni, valore delle aree edificabili, ecc), permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Coniugi separati

Con la Finanziaria 2008 è prevista una nuova modalità di determinazione del tributo per i coniugi separati: essi continuano a essere soggetti passivi per la rispettiva quota di titolarità sull'immobile, ma il coniuge non assegnatario, se non possiede altra abitazione nel medesimo Comune, ha diritto a beneficiare tanto dell'aliquota ridotta per abitazione principale quanto delle relative detrazioni (sia quella ordinaria che quella aggiuntiva). La ripartizione delle detrazioni, in questo caso particolare, avviene sulla base delle quote di possesso sull'immobile.

Detrazione aggiuntiva

Già dal prossimo versamento ICI in acconto per il 2008 (scadenza 16 giugno) i contribuenti potranno beneficiare della detrazione aggiuntiva introdotta dalla Finanziaria 2008; si ricorda che tale detrazione è pari all'1,33 per mille della base imponibile dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Tale detrazione è aggiuntiva rispetto a quella ordinaria per abitazione principale e si somma a questa, anche nel caso in cui il Comune dovesse aver deliberato un incremento di detta detrazione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso le risoluzioni 1/DPF/08, 5/DPF/08 e 11/DPF/08 ha avuto modo di chiarire che:

- si applica anche agli immobili posseduti dalla IACP e quelli di proprietà di cooperative a proprietà indivisa;
- si applica all'Immobile tenuto a disposizione in Italia da italiano residente all'Estero ai sensi del DL n. 16/1993;

- non si applica alle assimilazioni all'abitazione principale previste da ciascun Comune, come nel caso degli immobili tenuti a disposizione dagli anziani e disabili in ricovero permanente presso istituti di ricovero o sanitari, così come non si applica nel caso di immobili in suo gratuito a parenti.

Versamenti ICI con F24 - nuovo codice tributo per la detrazione aggiuntiva

Con la risoluzione n. 154/E/08 è stato approvato il codice tributo che il contribuente deve utilizzare per beneficiare della descritta detrazione aggiuntiva: tale detrazione deve infatti essere indicata nella colonna "importi a credito" nel limite di quanto dovuto per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

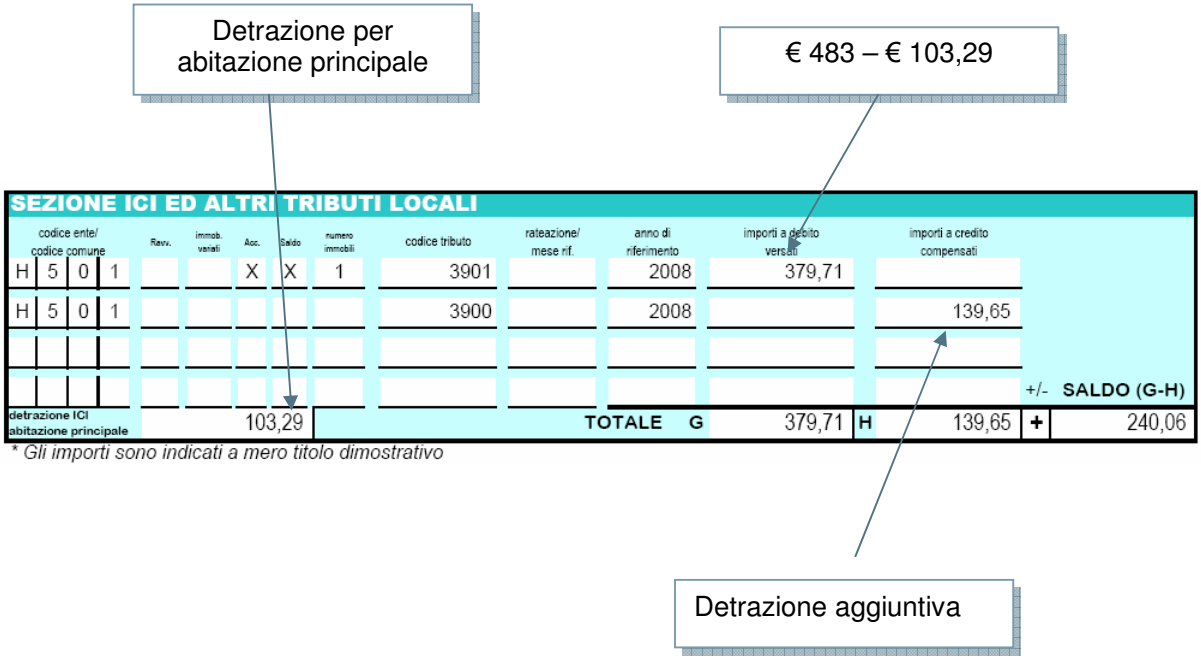
Nulla cambia invece per quanto riguarda la modalità di compilazione relativa alla detrazione per abitazione principale: essa deve essere evidenziata nell'apposito campo, mentre l'importo dovuto relativo all'abitazione principale deve essere espresso al netto della detrazione.

Si riporta l'esempio di compilazione proposto dalla risoluzione:

Esempio

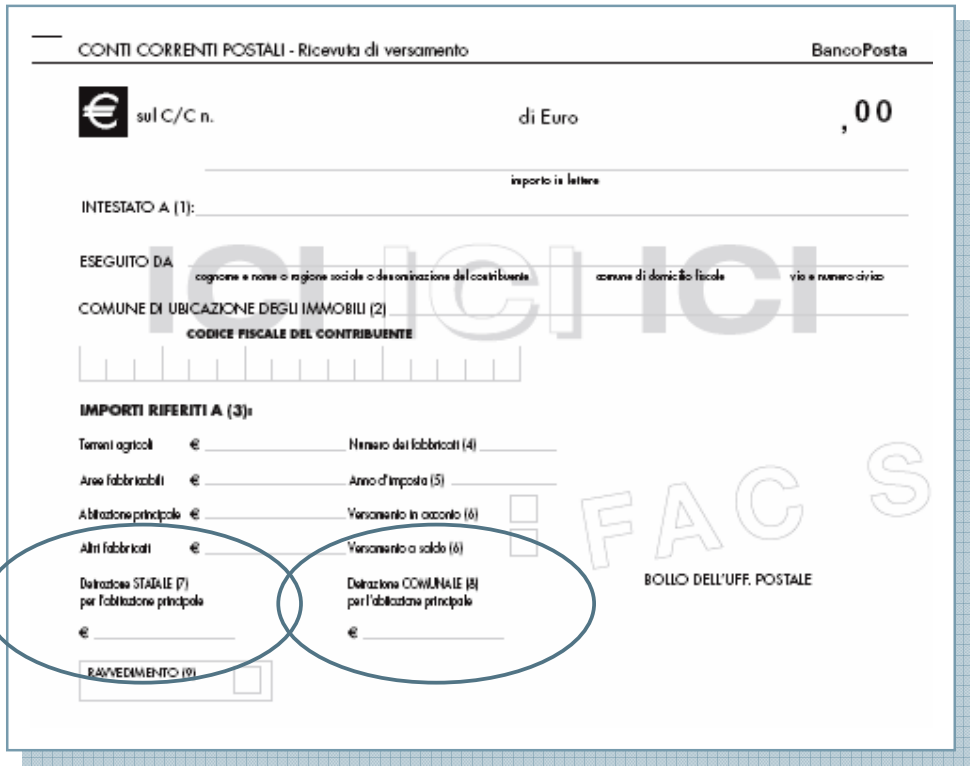
Versamento in unica soluzione comune di Roma
abitazione principale senza pertinenze

Aliquota	→ 4,6 per mille
Rendita € 1.000	→ imponibile € 105.000
ICI lorda	→ € 483
Detrazione per abitazione principale	→ € 103,29
Ulteriore detrazione (1,33 per mille)	→ € 139,65



Bollettino ICI - nuovo modello

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2008 è stato approvato il nuovo bollettino di versamento ICI: il nuovo modello è molto simile a quello precedente, ma presenta una novità significativa. E' infatti previsto un apposito spazio per l'indicazione della detrazione aggiuntiva, ulteriore rispetto al campo già previsto per l'indicazione della detrazione ordinaria.


CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento BancoPosta

€ sul C/C n. di Euro ,00

importo in lettere

INTESTATO A (1):

ESEGUITO DA
cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente | comune di domicilio fiscale | via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (2)

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

ICI ICI ICI

IMPORTI RIFERITI A (3):

Terreni agricoli € | Numero dei fabbricati (4)

Aree fabbricabili € | Anno d'imposta (5)

Abitazione principale € | Versamento in acconto (6)

Altri fabbricati € | Versamento a saldo (6)

Detrazione STATALE (7) per l'abitazione principale
€

Detrazione COMUNALE (8) per l'abitazione principale
€

RAVVEDIMENTO (9)

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

FAC S

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SPESE DETRAIBILI AL 55% PER LE IMPRESE

La L. finanziaria 2007 ha introdotto, per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono spese per l'esecuzione di particolari interventi sulle unità immobiliari esistenti o su parti di edifici, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, la possibilità di godere di una detrazione del 55% che può essere fatta valere sia sull'IRPEF che sull'Ires.

Competenza	Le spese agevolabili sono quelle imputabili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (ovvero per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007).
Requisiti soggettivi	Le spese devono essere sostenute dal contribuente e devono essere rimaste a suo carico. Il contribuente deve possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può essere la proprietà o nuda proprietà, un diritto reale o un contratto di locazione (anche finanziaria) o di comodato.
Tipologia di immobili interessati	L'agevolazione interessa i fabbricati (o parti degli stessi) appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali purché esistenti.
Interventi agevolabili	Gli interventi agevolabili sono i seguenti: ▪ **Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti** (valore massimo della detrazione fiscale €100.000); ▪ **Interventi sugli involucri degli edifici** (valore massimo della detrazione fiscale € 60.000); ▪ **Installazione di pannelli solari** (valore massimo della detrazione fiscale € 60.000); ▪ **Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** (valore massimo della detrazione fiscale € 30.000). **Si ricorda che i suddetti valori massimi si riferiscono alla detrazione d'imposta e non al limite di spesa.**
Spese detraibili	Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono indicate dall'articolo 3 del decreto. Per quanto chiarito dalla circolare 36/E del 2007 l'elencazione deve ritenersi non esaustiva bensì finalizzata a chiarire la portata applicativa delle norme in esame. In particolare, sono indicate tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. Tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, inoltre, l'Agenzia ha chiarito che non sussiste l'obbligo di pagamento a mezzo bonifico bancario delle spese medesime.

(continua…)	**Le spese detraibili** a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso: 1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo. b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso: 1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; 2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso: 1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; 2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
La detrazione	La detrazione spettante, deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo e il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Per i titolari di reddito d'impresa è importante ricordare che la detrazione spettante non deve essere portata in diminuzione della spesa sostenuta e che quindi sulla stessa potranno anche essere dedotte le relative quote di ammortamento.

Adempimenti necessari	• **acquisire l'asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto; • **trasmettere telematicamente (**attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all'ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31/12/2007) copia dell'attestato di "certificazione energetica" dell'edificio e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati; • **conservare ed esibire all'A.F.**, ove ne faccia richiesta, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA, nonché le fatture (nelle quali deve essere indicato a pena di decadenza, salvo che non si tratti di fatture di acconto, il costo della manodopera impiegata).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FINO AL 30 GIUGNO E' POSSIBILE RIDETERMINARE IL VALORE DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI E TERRENI DETENUTI DA PERSONE FISICHE

La legge finanziaria per l'anno 2008 (co. 91 articolo 1 L. n. 244/07) ripropone ancora una volta la possibilità di rivalutare il costo dei terreni edificabili e con destinazione agricola oltre che delle partecipazioni in società non quotate.
La rivalutazione – che ha l'effetto di ridurre o azzerare la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti beni (si tratta dei redditi diversi disciplinati dall'articolo 67 del Tuir) – può essere utilizzata dalle persone fisiche, dalle società di fatto e dagli enti non commerciali, in relazione a partecipazioni o terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2008 (non sono considerati tali quelli pervenuti per successione apertasi o donazione effettuata dopo tale data in quanto il trasferimento a titolo gratuito non consente all'erede/donatario di subentrare nel diritto del defunto/donante ad operare la rivalutazione).
Una volta rideterminato il valore alla data di riferimento, per calcolare l'imposta sostitutiva dovuta si devono applicare le aliquote del:

- 2% per le partecipazione non qualificate,
- 4% per quelle qualificate e per i terreni

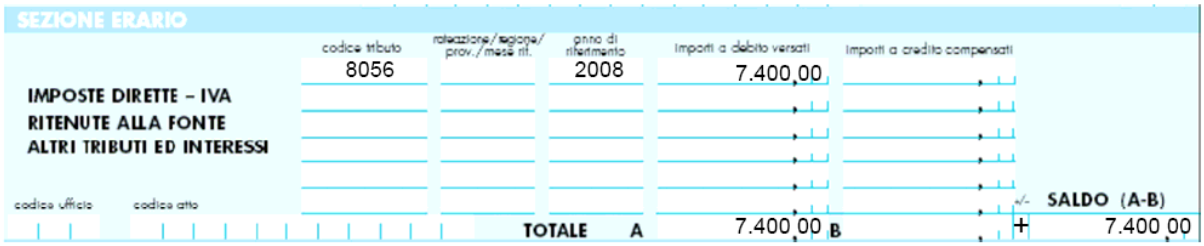
sull'intero nuovo valore della partecipazione o del terreno.
Se al 1° gennaio 2008 è fissata la data per verificare il requisito del possesso, gli adempimenti successivi avranno il seguente ritmo temporale:

- data entro cui predisporre e giurare la perizia di stima : 30 giugno 2008;
- data entro cui versare l'imposta sostitutiva : 30 giugno 2008.

È possibile eseguire il versamento rateale dell'imposta, fino a un massimo di tre rate; in tal caso sono dovuti interessi nella misura del 3% sulla seconda e terza rata, che vanno versate, rispettivamente, entro uno e due anni dalla scadenza per il versamento della prima (30 giugno 2009 e 30 giugno 2010).
Con la Risoluzione n. 144/E del 10.4.2008 l'Agenzia delle Entrate ha specificato i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva (i codici, ora ridenominati, sono i medesimi già istituiti per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti all'1.1.2005).

8055	"Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di **partecipazioni** non negoziate nei mercati regolamentati"
8056	"Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei **terreni** edificabili e con destinazione agricola"

Esempio di compilazione



***IMPORTANTE** : in caso di versamento rateizzato, nel campo "rateazione …" del mod. F24 non va riportato il numero della rata oggetto di pagamento.*

I benefici della rivalutazione sono fruibili solo se il versamento dell'imposta sostitutiva (unico o prima rata) viene eseguito tempestivamente in quanto, il mancato rispetto di questa condizione comporta l'inefficacia della rivalutazione. Non produce, invece, questi effetti il tardivo o, addirittura, il mancato versamento delle rate successive alla prima. In tal caso, infatti, come chiarito dalla Circolare 35/E/2004, l'Amministrazione Finanziaria procede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati, senza conseguenze sulla validità della rivalutazione (il contribuente ha anche la possibilità di rimediare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso).

Va, infine, ricordato che, mentre la perizia di stima relativa alle partecipazioni può essere predisposta anche dopo aver ceduto le partecipazioni medesime, la perizia relativa al valore del terreno deve necessariamente precedere la cessione dello stesso atteso che il valore di perizia deve essere indicato nell'atto di cessione del terreno medesimo (anche coloro che hanno immesso le partecipazioni nel regime del risparmio amministrato devono eseguire la perizia prima della cessione poiché la stessa deve essere consegnata all'intermediario prima della cessione della partecipazione stessa al fine di procedere al calcolo dell'imposta sostitutiva pari al 12,5% della plusvalenza realizzata).

Per valutare la convenienza ad eseguire la rivalutazione, occorre considerare diversi elementi a seconda del bene oggetto di rivalutazione. Si forniscono le seguenti indicazioni di massima con riferimento ai diversi beni oggetti di rivalutazione:

- ***partecipazioni non qualificate:*** la scelta deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - accedendo alla rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 2% dell'intero valore della partecipazione al 1° gennaio 2008;
 - accedendo alle norme ordinarie, la plusvalenza è assoggettata a un'imposta sostitutiva del 12,5%;
- ***partecipazioni qualificate:*** in questo caso il calcolo di convenienza è molto meno immediato, poiché le variabili in gioco sono molteplici.
 - in caso di rivalutazione, si ha un'imposta dovuta in misura pari al 4% del valore complessivo della partecipazione;
 - l'accesso al regime ordinario deve tenere conto del fatto che la plusvalenza è imponibile solo in parte (misura che tra l'altro si è incrementata a seguito della riduzione dell'aliquota Ires) ed entra nel reddito complessivo del contribuente scontando le aliquote Irpef progressive;
- ***terreni agricoli (lottizzati e non)*** : si genera plusvalenza tassata solo se la cessione del terreno agricolo avviene entro 5 anni dall'acquisto ovvero per donazione, tuttavia computando il termine di cinque anni dalla data di acquisto da parte del donante. Se il terreno è stato acquistato da più di cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione, il valore di acquisto è dato dal valore normale assunto dal terreno nel quinto anno anteriore l'inizio della lottizzazione;
- ***aree fabbricabili*** : le plusvalenze sono sempre tassate qualunque sia il periodo che intercorre tra l'acquisto e la cessione dell'area fabbricabile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ELENCHI CLIENTI E FORNITORI – INVIO SOSTITUTIVO E SEMPLIFICAZIONI PER LE ONLUS

Possibilità di invio sostitutivo degli elenchi senza sanzioni

Ultimata la spedizione degli elenchi clienti e fornitori relativi al 2007, il cui termine ultimo era previsto per lo scorso 29 aprile, segnaliamo ai Sigg.ri Clienti che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007, che individua il contenuto degli elenchi e ne determina le modalità tecniche di trasmissione e i relativi termini di invio, prevede espressamente la possibilità (punto 6.3) di trasmettere una comunicazione **in sostituzione** di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo anno e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente, **non oltre 30 giorni** dalla scadenza del termine previsto.

Pertanto, si invitano i Gentili Clienti, qualora rinvenissero negli elenchi originariamente trasmessi errori di compilazione, a farlo presente allo Studio al fine del loro reinvio, previa correzione e annullamento di quelli già trasmessi, considerando che il giorno ultimo per poter beneficiare di questa possibilità senza incorrere in alcuna sanzione è il **29 maggio** p.v..

Semplificazioni per ONLUS e associazioni

Sempre in materia di elenchi clienti e fornitori, sul filo di lana è stato pubblicato in G.U. il D.M. del 3 aprile 2008 in tema di semplificazioni per le associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato e le ONLUS.
Costoro quindi potranno:

1) **non includere** negli elenchi fornitori, per il 2007, i dati relativi agli acquisti di beni e servizi, utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività commerciali e delle altre attività svolte, per i quali non è stata esercitata la detrazione Iva;
2) trasmettere gli elenchi clienti e fornitori entro la data del **30 giugno 2008**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE

Unico 2008 presenta numerose opportunità di applicare imposte sostitutive, effettuando il versamento (dell'unica rata ovvero della prima) entro la scadenza del versamento delle imposte sul reddito.
Lo Studio provvederà a segnalare singolarmente le situazioni di maggiore convenienza, ma si coglie l'occasione per ricordare a tutta la clientela le possibilità a disposizione affinché possano correttamente meditarle e valutarle, contattando lo Studio per gli approfondimenti del caso.

Estromissione
L'imprenditore individuale ha la possibilità di estromettere l'immobile strumentale posseduto (anche se non direttamente utilizzato perché dato in locazione a terzi) applicando le sostitutive:

- del 10% calcolato sul plusvalore realizzato;
- del 30% relativamente all'eventuale Iva dovuta.

Entrambi questi importi sono determinati prendendo a riferimento il valore catastale dell'immobile.
La descritta opzione è particolarmente conveniente per le ditte che sono in procinto di chiudere la posizione ovvero hanno in programma di farlo tra qualche anno.

Scioglimento o trasformazione agevolate
Le società di comodo al 31.12.2007 (ossia coloro che producono un ammortare particolarmente ridotto di ricavi in relazione al complesso dei beni strumentali a disposizione) hanno la possibilità di liquidarsi ovvero trasformarsi in società semplice entro il prossimo 31 maggio beneficiando di un trattamento di favore: è infatti previsto che il reddito di liquidazione, ovvero i plusvalori derivanti dalla trasformazione, siano tassati con una sostitutiva del 10%.
E' altresì prevista una sostitutiva per la tassazione delle riserve in sospensione e per i saldi attivi iscritti al momento dello scioglimento / trasformazione, pari al 10% (riserve) e 5% (saldi attivi).
L'opportunità deve essere attentamente valutata dalle immobiliari di gestione, in particolar modo qualora gli immobili siano spesso sfitti o locati a canoni al di sotto (o al limite) di quelli di mercato.

Affrancamento deduzioni extracontabili
Le società che hanno operato deduzioni extracontabili negli scorsi periodi d'imposta (in particolar modo ammortamenti anticipati) hanno la possibilità di affrancare tali valori (indicati nel quadro EC) applicando una sostitutiva del 12 % (che sale al 14% ed al 16% quando i disallineamenti superano rispettivamente i 5 milioni di euro ed i 10 milioni di euro).
Il vantaggio che si ottiene consiste, nel caso di ammortamenti anticipati, nel poter dedurre nuovamente tali ammortamenti nel momento in cui essi saranno stanziati a conto economico: ad esempio, considerando una società a responsabilità limitata, sarà possibile affrancare pagando il 12% (peraltro rateizzabile in 3 anni) per ottenere ammortamenti che saranno deducibili offrendo un risparmio del 31,4 % (27,5% di Ires + 3,9 di IRAP).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MODELLI UNICO 2008 - NOVITÀ STUDI DI SETTORE E RACCOLTA DATI AGGIUNTIVI

In prossimità della scadenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2007, segnaliamo che è stato diffuso il nuovo software Gerico 2008 che consente di conteggiare l'ammontare dei ricavi o compensi ritenuti congrui rispetto alle situazioni prospettate dallo studio di settore di appartenenza.
La posizione di "regolarità" o meno di ciascun cliente verrà valutata dallo Studio e successivamente comunicata, anche in ragione della maggiore o minore possibilità che l'Amministrazione finanziaria possa esperire accertamenti, previa convocazione in contraddittorio per un confronto preliminare.

Una prima distinzione: clienti che compilano gli studi e clienti che compilano i modelli INE
La Finanziaria per il 2007 ha previsto, per imprese e lavoratori autonomi nei confronti dei quali non si rendono applicabili gli studi di settore, specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.
Tali dati sono contenuti in un apposito modello (Indicatori Normalità Economica) e sono desumibili quasi sempre direttamente dallo Studio che, pertanto, provvederà alla richiesta specifica dei soli dati necessari.
Per completezza, nella tabella che segue si riportano le possibili ipotesi di incrocio tra i due adempimenti dichiarativi.

IPOTESI	Modello STUDI	Modello INE
Svolgimento di normale attività per cui è stato approvato lo studio di settore	**SI**	**NO**
Soggetto con ricavi o compensi compresi tra € 5.164.569 e € 7.500.000	**SI**	**NO**
Soggetto con ricavi o compensi superiori a € 7.500.000	**NO**	**SI**
Inizio dell'attività nel corso del 2007, con studio di settore approvato	**NO**	**SI**
Inizio nel corso del 2007, di una attività che costituisce mera continuazione di una precedente esercitata da un altro soggetto	**SI**	**NO**
Cessazione nel corso del 2007, di una attività per cui è stato approvato il relativo studio di settore	**SI**	**NO**
Cessazione dell'attività, e inizio della stessa, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla cessazione	**SI**	**NO**
Periodo di imposta diverso da 12 mesi, con svolgimento di attività di attività soggetta a studi	**SI**	**NO**

Periodo di imposta diverso da 12 mesi, con svolgimento di attività di attività soggetta a studi	**NO**	**SI**
Periodo d'imposta 2007 di non normale svolgimento dell'attività soggetta a studi	**SI**	**NO**
Periodo d'imposta 2007 di non normale svolgimento dell'attività in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria	**SI**	**NO**
Periodo d'imposta 2007 di non normale svolgimento dell'attività soggetta a studi in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare	**SI**	**NO**
Determinazione del reddito con criteri forfetari con attività soggetta a studi	**SI** dati strutturali	**NO**
Incaricati vendite a domicilio con attività soggetta a studi	**NO**	**NO**
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro elementi contabili	**NO**	**SI**

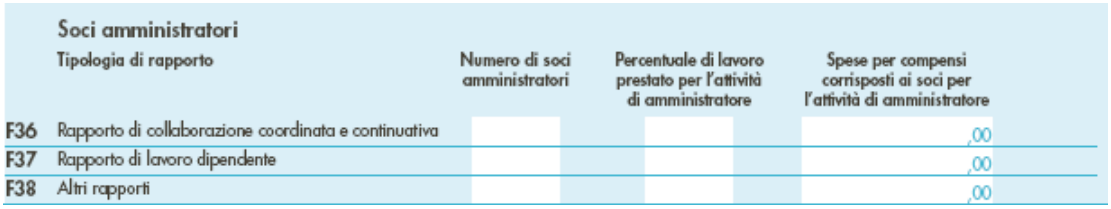
Soggetti che compilano gli studi di settore.
Per una corretta compilazione dello studio di settore, come ormai noto, si rende necessaria la indicazione di alcuni **dati** (c.d. **strutturali e qualitativi**) che esulano dalle risultanze contabili, eventualmente già in possesso dello studio; sarà pertanto nostra cura farvi pervenire il modello di interesse, completo delle relative istruzioni, con la indicazione delle parti che dovrete completare.
Si raccomanda di porre la massima cura nella indicazione dei dati (sia pure utilizzando approssimazioni), in quanto dagli stessi deriva la collocazione del contribuente **nei vari sottogruppi** dello studio di settore (c.d. **cluster**), da cui deriva l'utilizzo di variabili matematiche diverse, con ovvie ripercussioni sul risultato finale.
Si tratta, in buona parte, di informazioni simili a quelle delle precedenti annualità; lo Studio rimane peraltro a disposizione per fornire il necessario supporto.

Segnaliamo, inoltre, che non è stata data attuazione alla disposizione che prevedeva la possibilità di estendere l'applicazione degli studi di settore anche a soggetti con ammontare di ricavi sino a 7,5 milioni di euro; ciò significa che, anche per il 2007, la **soglia massima di applicazione rimane fissata a 5.164.569 euro**. Quindi, lo studio si compila ma solo al fine di creare una banca dati per la successiva costruzione degli studi, senza poter essere utilizzato ai fini accertativi.

A seguire, si segnalano **le principali novità rispetto al passato**:

1. i soggetti che svolgono più attività, tra loro diverse e non comprese nello stesso studio di settore, non devono più compilare più modelli, ma solo quello relativo alla attività principale, da valutarsi in relazione all'ammontare dei ricavi prodotti; rimane, per contro, l'obbligo di separata annotazione dei soli ricavi nelle scritture contabili (proprio per riuscire a determinare la prevalenza di una attività rispetto alle altre);
2. in relazione ai beni ammortizzabili, gli stessi non rilevano più per il loro valore "puntuale" alla fine del periodo di imposta, bensì per il valore ragguagliato ai giorni di permanenza nel periodo; ciò comporta che dovranno essere debitamente segnalati allo Studio le date di cessione e di acquisto dei beni al fine di operare il ragguaglio. Sul punto, pare possibile affermare che la suddetta segnalazione si pone come indispensabile nel caso di cessione, mentre l'acquisto nel periodo potrà essere di interesse nel caso di posizione non congrua. Rimane il "vecchio" criterio per cui i beni strumentali non utilizzati ed in relazione ai quali non si deducono quote di ammortamento non devono essere indicati nello studio di settore; in ogni caso, si prega comunque di segnalare i beni che, pur con quote di ammortamento, sono stati utilizzati solo in parte a causa di contrazione nel volume dell'attività;

3. per quanto attiene i compensi agli amministratori, si segnala la presenza di un nuovo prospetto di raccolta dati che, dalle prime simulazioni, non incide direttamente sul conteggio di Gerico ma verrà utilizzato per eventuali correzioni future;



	Soci amministratori Tipologia di rapporto	Numero di soci amministratori	Percentuale di lavoro prestato per l'attività di amministratore	Spese per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore
F36	Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa			,00
F37	Rapporto di lavoro dipendente			,00
F38	Altri rapporti			,00

4. in taluni studi sono stati inseriti degli specifici box (quadro X) per la possibile applicazione di correttivi al calcolo; laddove ricorresse l'ipotesi (è il caso, ad esempio, del settore della edilizia e delle immobiliari con opere che durano più di 12 mesi), si prega la massima attenzione nella indicazione dei dati (se non di competenza dello Studio), al fine di evidenziare una situazione veritiera e corretta. In taluni casi (settore Tessile, abbigliamento, calzaturiero), le informazioni richieste sono necessarie per l'applicazione del correttivo congiunturale, che determina una riduzione delle pretese dello studio di settore.

Le situazioni di anomalia e la documentazione "preventiva"

Da ultimo, segnaliamo che, ai fini di una eventuale futura difesa verso richieste dell'Amministrazione finanziaria, appare indispensabile raccogliere e segnalare allo Studio qualsiasi circostanza che possa avere negativamente influenzato il risultato del periodo 2007.

Può trattarsi delle situazioni più diverse, quali l'infortunio o la malattia per parte d'anno, gravi difficoltà economiche di clienti di importanza rilevante (anche loro fallimento), delocalizzazione della produzione in paesi esteri dei principali committenti, ecc.

Tali fatti potranno essere segnalati a livello descrittivo nello studio e verranno conservati e memorizzati al fine di un loro utilizzo in sede di eventuale contraddittorio con l'Agenzia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IRAP 2008 - POSSIBILE OPZIONE PER I SOGGETTI IRPEF IN CONTABILITA' ORDINARIA

LA PRESENTE INFORMATIVA INTERESSA ESCLUSIVAMENTE LE SOCIETA' DI PERSONE E LE DITTE INDIVIDUALI IN REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA

L'ultima legge Finanziaria ha profondamente innovato le regole per la determinazione della base imponibile Irap a decorrere dal periodo di imposta 2008 (quindi, non per le dichiarazioni dei redditi di prossima compilazione).
Infatti, si sono create due distinte regole:

1. le società di capitali determinano la base di calcolo assumendo le risultanze delle scritture contabili, quindi senza considerare eventuali regole dettate dal Tuir per la determinazione dell'imponibile delle imposte dirette;
2. i soggetti Irpef (società di persone e ditte individuali), invece, mantengono sostanzialmente il precedente criterio (salvo poche modifiche), consistente nella somma algebrica di determinate voci, così come rilevanti ai fini delle imposte dirette.

Tale impostazione può creare, evidentemente, dei disallineamenti fiscali tra l'uno e l'altro metodo; per evitare disparità, è stato previsto che i soggetti Irpef che adottano il regime di contabilità ordinaria (è infatti necessario ragionare sul bilancio di esercizio) possano optare per l'applicazione del regime proprio delle società di capitali, se ritenuto maggiormente conveniente.
Tale opzione:

- vincola il contribuente per un triennio;
- in relazione al periodo 2008-2010 deve essere manifestata mediante invio di una comunicazione telematica entro il prossimo **30 maggio 2008**.

Lo Studio, stante l'assenza di chiarimenti interpretativi in relazione alle nuove regole non del tutto limpide, consiglia di soprassedere nell'esercizio dell'opzione in questa fase di incertezza (la scelta, se manifestata, non può essere poi abbandonata).
Nei primi mesi del prossimo anno, infatti, si potrà operare una valutazione più serena per il successivo triennio 2009-2011.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PROCEDURE DIFFERENTI PER IMMATRICOLARE LE AUTO USATE PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'acquisto di autovetture usate provenienti da Paesi dell'Unione Europea da parte di soggetti titolari di partita Iva è un fenomeno piuttosto frequente ed in relazione al quale si sono verificati nel passato, anche recente, gravi fenomeni di evasione fiscale in ambito IVA. Nel tentativo di arginare tali situazioni di frode il legislatore nazionale ha introdotto, per le autovetture provenienti da canali diversi da quello ufficiale delle case costruttrici (cosiddetto "mercato parallelo"), particolari procedure che rendono più articolata l' di immatricolazione delle stesse.
Per le autovetture "usate" provenienti dall'Unione europea è necessario operare la seguente distinzione:

- ✓ usate alle quali risulta applicabile il particolare regime del margine (in questo caso non siamo di fronte ad un acquisto intracomunitario);
- ✓ usate alle quali non risulta applicabile il precedente regime e come tali costituiscono un acquisto intracomunitario di beni che genera in capo all'acquirente nazionale l'obbligo di procedere (mediante autofattura) all'assolvimento dell'imposta in Italia.

Tale distinzione appare fondamentale in quanto diverse sono le procedure che il legislatore nazionale ha previsto ai fini dell'immatricolazione di tali autovetture nell'uno e nell'altro caso.
Si procede, di seguito, ad una sintetica descrizione delle procedure che dovranno essere seguite dai soggetti acquirenti di autovetture usate provenienti da Paesi dell'Unione Europea ai fini della prima immatricolazione del veicolo in Italia.

Acquisto intracomunitario di auto usate

Con i commi 378 e 379 della L. n. 311/2004 (Finanziaria 2005) il legislatore ha previsto che, ai fini dell'immatricolazione dei mezzi di trasporto oggetto di acquisto intracomunitario, i cessionari soggetti passivi Iva debbano trasmettere al Dipartimento dei trasporti terrestri entro 15 gg. dall'acquisto (e in ogni caso prima dell'immatricolazione) attraverso lo "Sportello telematico dell'automobilista", il numero identificativo del fornitore e il numero di telaio del veicolo acquistato. Come chiarito nel paragrafo 5 della C.M. n.1/E del 19 gennaio 2007, tale disciplina si applica ai veicoli tanto nuovi quanto usati, purché si tratti di acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 del D.L. n.331/93 (quindi non veicoli usati ceduti in applicazione del regime del margine per i quali si dirà oltre). In prima istanza, i contenuti e le modalità di tale comunicazione sono stati definiti con il decreto 8.6.2005 e, successivamente, la circolare trasporti n. 5981/M352 del 2.12.2005 ha chiarito le procedure operative conseguenti all'avvio dello Sportello Telematico dell'Automobilista "cooperante". Queste disposizioni sono state successivamente integrate dalle previsioni contenute nei commi 9 e 10 del D.L. n. 262/06 che hanno introdotto – a far data dal 3.12.2007 - il nuovo modello "**F24 immatricolazioni**", subordinando la possibilità di immatricolare veicoli nuovi ed usati

provenienti da altro paese comunitario alla necessità di esibire il modello di versamento con il quale è stata assolta l'imposta relativa alla cessione interna del veicolo.
Al fine di adeguare alle nuove disposizioni i contenuti e le modalità della predetta comunicazione, è nuovamente intervenuto il Ministero dei Trasporti che, sempre con decorrenza 3.12.2007, ha emanato il decreto 30.10.2007 (in G.U. n. 278 del 29.11.2007), abrogando contestualmente il già citato D.M. 8.6.2005.

Il contenuto della comunicazione	a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente tenuto alla comunicazione; b) il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore qualora quest'ultimo non sia in possesso di numero identificativo intracomunitario. c) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione dell'autoveicolo, motoveicolo o rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratti di veicolo nuovo od usato; d) la data dell'acquisto; e) il prezzo di acquisto del veicolo.
Modalità di inoltro della comunicazione	a) tramite collegamento telematico diretto con il Centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto)
Effetti della comunicazione	✓ la comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati i seguenti dati: a) la data di ricezione della comunicazione; b) il protocollo attribuito alla comunicazione; c) il numero di telaio del veicolo cui la comunicazione è riferita.
Termine per l'invio della comunicazione	✓ Il termine per l'invio della comunicazione è stabilito in quindici giorni dall'effettuazione dell'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente a cessione intracomunitaria o esportazione.
Verifiche per l'immatricolazione	• l'immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario è effettuata previa verifica della presenza nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri: a) di tutti i dati previsti per la comunicazione; b) del dato di conferma, acquisito in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, in ordine all'effettivo assolvimento degli obblighi Iva da parte dei soggetti interessati • l'assenza nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri dei dati sopra indicati non consente di procedere all'immatricolazione.

Acquisto di auto usate dalla UE in applicazione del regime del margine

Con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la procedura che un operatore nazionale che acquista un auto usata proveniente da Paesi dell'Unione Europea, in applicazione del particolare regime del margine, deve seguire ai fini dell'immatricolazione del veicolo.

I documenti che l'operatore nazionale deve esibire agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate	1) fattura di acquisto dell'autoveicolo ricevuta dall'operatore comunitario o altro titolo di acquisto; 2) carta di circolazione estera; 3) eventuale dichiarazione dalla quale risulti che il rivenditore, soggetto d'imposta in Italia, abbia acquistato gli autoveicoli usati da: a) un privato consumatore; b) un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto alla detrazione; c) un soggetto passivo d'imposta in regime di franchigia nel proprio Stato membro; d) un soggetto passivo comunitario che ha applicato, a sua volta, il regime del margine.
Le verifiche eseguite dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate	✓ che la data di prima immatricolazione risultante dalla carta di circolazione sia antecedente di almeno sei mesi; ✓ se tra i soggetti esteri precedenti possessori dell'autoveicolo figuri almeno una persona fisica, (nell'ipotesi, tra le più frequenti, che il nome e cognome riportato sulla carta di circolazione rappresenti un consumatore finale); ✓ che, nel caso di esibizione di scrittura privata, l'ultimo intestatario riportato sulla carta di circolazione coincida con il dante causa della scrittura privata, a garanzia della continuità dei passaggi.
La comunicazione al C.E.D. del DTT ai fini dell'immatricolazione del veicolo	*in caso di esito positivo delle verifiche* • l'Ufficio provvederà, attraverso un apposito canale informatico dedicato, alla comunicazione degli estremi identificativi dell'autoveicolo, (tra i quali il numero di telaio), al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, al fine di consentire l'immatricolazione dell'autoveicolo. *in caso di documentazione non sufficiente* • l'Ufficio contestualmente alla comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione, trasmetterà una segnalazione all'area controllo per l'attivazione immediata di una verifica fiscale, rinviando l'immatricolazione agli esiti positivi di tali controlli.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Si comunica ai Signori clienti che è stato pubblicato sul Supplemento n.108 alla Gazzetta Ufficiale n.101 del 30 aprile, il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione della L. n.123/07, che entrerà in vigore, in linea generale il 15 maggio 2008, salve le nuove modalità per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi, in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. (29 luglio 2008).
Il Decreto Legislativo costituisce il nuovo Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro e andrà a sostituirsi, abrogandolo, al D.Lgs. n.626/94.
Il Testo Unico, oltre a dar maggior organicità a disposizioni già presenti nel nostro ordinamento, introduce molteplici novità, finalizzate evidentemente alla riduzione degli incidenti sul lavoro.
Sono stati istituiti nuovi organismi di controllo e coordinamento, come il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e la Commissione consultiva permanente, tra i cui poteri si segnala la definizione della programmazione annuale dell'azione di vigilanza, da applicarsi da parte degli organi preposti alle ispezioni (ASL, DPL e Corpo dei Vigili del Fuoco, quest'ultimo per aspetti specifici).
Particolarmente interessante è il nuovo ruolo che viene riconosciuto all'Inail in materia di consulenze alle imprese: i datori di lavoro potranno rivolgersi all'istituto assicurativo per ottenere consulenze e pareri tecnici relativi alla sicurezza del lavoro. La consulenza non potrà originare, a seguito delle informazioni conosciute dai funzionari ad essa adibiti, provvedimenti sanzionatori e verifiche ispettive.
La corretta applicazione delle disposizioni in materia, passo fondamentale per raggiungere l'obiettivo della prevenzione, sarà facilitata dalla facoltà di inoltrare interpelli sulla materia ad una nuova Commissione presso il Ministero del lavoro. Le aziende non possono presentare direttamente i quesiti, ma solo tramite i Consigli nazionali degli ordini professionali, tra cui i consulenti del lavoro e i commercialisti, le organizzazioni sindacali e datoriali nazionali. Le indicazioni date nell'interpello costituiscono "criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza" per i datori di lavoro che ad esse si sono adeguati.
Si dovrà inoltre prestare particolare attenzione alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, in quanto il nuovo regime sanzionatorio prevede sanzioni amministrative e penali particolarmente pesanti (l'arresto da quattro a otto mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro per il datore di lavoro), non solo nel caso di omissione totale, ma anche quando, pur essendo stata effettuata, manchino i seguenti elementi:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
c) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

d) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Infine si ricorda che le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro possono essere sanzionate con la sospensione dell'attività imprenditoriale e con l'applicazione delle norme in materia di responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. n.231/01), con sanzioni amministrative pecuniarie e sospensive.

Può essere disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale nei seguenti casi:

1. mancata elaborazione del documento di valutazione rischi;
2. mancata elaborazione del piano di emergenza e evacuazione;
3. mancata formazione e addestramento;
4. mancata costituzione del servizio di prevenzione e nomina del responsabile;
5. mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza;
6. mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
7. mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione;
8. in caso di lavori che comportano il rischio di caduta nel vuoto, la mancanza dell'utilizzo della cintura di sicurezza e delle apposite protezioni;
9. in caso di lavori che comportano il rischio di seppellimento, la mancanza dell'armatura di sostegno;
10. lavori in prossimità di linee elettriche, presenza di conduttori nudi in tensione, mancata protezione contro i contatti diretti e indiretti;
11. mancata notifica dei lavori che possono esporre ad amianto.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato a seguito del ripristino delle regolari condizioni di sicurezza del lavoro e del pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 2.500 e non più, come previsto dalla L. n.123/07, in misura pari ad 1/5 delle sanzioni accertate.

A CHI SI APPLICA	A tutti i lavoratori, compresi gli autonomi e parasubordinati, che lavorano all'interno dell'azienda. Sono esclusi i lavoratori domestici e i familiari. I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, sono equiparati ai lavoratori subordinati, escluso il caso in cui svolgano la prestazione di lavoro al di fuori del luogo di lavoro del committente.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	Contenuti del documento: vengono ampliati gli adempimenti del datore di lavoro che dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e tener conto, in particolare, dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi. Modalità: le aziende che hanno fino a 50 dipendenti potranno seguire una procedura standardizzata, ancora da stabilire. Nel frattempo, per le aziende che hanno fino a 10 dipendenti è sufficiente l'autocertificazione, mentre le aziende fino a 50 dipendenti applicano le regole ordinarie. Decorrenza: le aziende hanno tempo fino al 29 luglio per adeguarsi alle nuove disposizioni sulla valutazione dei rischi.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo.
SANZIONI	Nuove e più pesanti sanzioni per le imprese che non fanno rispettare le norme sulla sicurezza. Infatti, il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi, potrà incorrere in tipologie diverse di sanzioni, in base alla gravità della violazione delle norme e alla pericolosità dell'attività svolta:

(continua…)	Nelle aziende a rischio rilevante e nelle aziende industriali con più di 200 dipendenti, in caso di omissione totale o gravi inadempimenti: è prevista la pena dell'arresto da 6 a 18 mesi, commutabile nell'ammenda da 8.000 a 24.000 euro solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia eliminato, entro la chiusura del dibattimento di primo grado, tutte le irregolarità. Tale possibilità è esclusa qualora il datore di lavoro sia recidivo o si siano causati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Nella generalità delle aziende, in caso di omissione totale o gravi inadempimenti: si applica la sanzione dell'arresto da 4 a 8 mesi alternativo all'ammenda da 5.000 a 15.000 euro. In caso di lievi inadempimenti o vizi di procedura nella redazione del documento di valutazione dei rischi, a prescindere dalla tipologia dell'azienda: è prevista l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro. Per chi si mette subito in regola: non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, anche in ritardo, all'obbligo violato, può ottenere, nel primo caso, una riduzione della pena.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

LA RILEVAZIONE DEGLI INTERESSI IMPLICITI

Il presente contributo riprende, approfondendo, quanto comunicato con la circolare dello scorso marzo, a proposito del trattamento degli interessi cosiddetti impliciti, vale a dire non direttamente esposti in bilancio nell'area finanziaria ma, per così dire, nascosti nell'area del valore ovvero dei costi della produzione, rispettivamente per il caso degli interessi impliciti attivi e passivi. La questione, oltre che per motivi di corretta rappresentazione del bilancio, trae origine anche dalla nuova disciplina della deduzione degli interessi passivi, contenuta nell'articolo 96 del Tuir, che a queste grandezze dà una diversa rilevanza, come si chiarirà al termine del presente contributo.
Intanto va segnalato che, nell'ambito dei principi contabili, il tema degli interessi impliciti attivi e passivi è affrontato, rispettivamente, dal documento OIC 15 al § D.III e dal documento OIC 19 al § M.XI. I due documenti partono dal seguente assunto[1]: se un credito, derivante da una normale transazione commerciale, ha una scadenza di pagamento insolitamente lunga rispetto a quella definita usualmente, è probabile che nel credito medesimo, e quindi nel ricavo che lo ha originato, sia compresa una componente di natura finanziaria, che esprime un interesse attivo non esplicitato[2].
Per meglio dire, gli indici della possibile esistenza di interessi impliciti sono i seguenti:

a. il credito ha una scadenza posteriore alla chiusura dell'esercizio successivo a quello di riferimento;
b. non è espresso un interesse attivo, ovvero questo è irragionevolmente basso;
c. il valore del credito è significativamente più elevato di quello che si sarebbe generato a fronte del prezzo che sarebbe stato praticato se il pagamento fosse intervenuto a breve, ovvero con normali condizioni di dilazione.

La presenza di tali condizioni, in linea generale, rende necessario esplicitare gli interessi impliciti connessi alla transazione. Quindi, in assenza delle condizioni appena elencate e, in particolare, se il credito ha scadenza entro l'esercizio successivo a quello di riferimento, non si deve procedere allo scorporo dell'interesse implicito.
Gli interessi attivi impliciti, derivanti da crediti, devono essere rilevati in diminuzione del ricavo che ha originato il credito cui è connesso l'interesse stesso. Si tratta in sostanza di dare la corretta rappresentazione in bilancio dei valori che concorrono a formare il valore della produzione – ricavi – da quelli che hanno natura finanziaria – interessi. Si dovrà ridurre opportunamente il ricavo e trasferire questa quota nell'area finanziaria, determinando il valore mediante attualizzazione del credito.
Nell'ipotesi in cui in un ricavo di 100.000 si ritengano impliciti interessi attivi per 4.000, le scritture contabili sono le seguenti:

Rilevazione del credito a fronte della vendita

Crediti vs clienti	a	Ricavi	100.000

[1] Qui ci riferiamo ai crediti; per i debiti vale evidentemente un analogo discorso.
[2] Così l'OIC 15: *"I crediti che si originano dallo scambio di merci, prodotti e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita dei relativi ricavi. Essi rappresentano conti di disponibilità di denaro a termine. La disponibilità di denaro a termine comporta un immobilizzo finanziario; pertanto, le condizioni di pagamento hanno un effetto diretto sull'ammontare dei ricavi che originano il credito. Se i termini di pagamento sono lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario."*

Scorporo dai ricavi della componente finanziaria

Ricavi	a	Interessi attivi	4.000

Gli interessi così esplicitati saranno oggetto di opportuno risconto, e ciò per rispettare il principio della competenza, tenendo conto della data prevista di incasso del credito.

Risconto lungo il periodo di durata del credito

Interessi attivi	a	Riscontri passivi	1.000

L'OIC 15 stabilisce, inoltre, quando non si deve procedere alla rilevazione dell'interesse implicito:

- se, come accennato, l'incasso dei crediti è previsto entro l'esercizio successivo;
- se si tratta di acconti, ovvero di ammontari che non richiedono la restituzione in futuro, in quanto vanno a fronte del prezzo del bene;
- se il tasso d'interesse è basso in quanto:
 - sono state prestate garanzie da terzi;
 - vi sono specifiche norme di legge;
 - l'interesse attivo non è tassabile per il percipiente;
- l'ammontare rappresenta garanzia o cauzione per l'altra parte.

Ipotesi particolare, alla quale si dovrebbe applicare la procedura di attualizzazione del credito e la rilevazione dell'interesse implicito, è quella in cui l'impresa stipuli un contratto con credito a scadenza inferiore all'anno, ben sapendo che l'incasso avverrà in un tempo marcatamente superiore all'anno.

La stessa procedura si ha con riferimento ai debiti qualora, analogamente ai crediti, il debito derivante da una normale transazione commerciale abbia scadenza a medio - lungo termine, e non sia presente un interesse esplicito, ovvero questo sia irragionevolmente basso, e si ritiene che parte di detto debito sia qualificabile come componente finanziaria, confrontando l'importo del debito con il prezzo normalmente praticato per transazioni con scadenza a breve, dovendo essere il primo sensibilmente superiore al secondo.

In questo caso, con valori identici all'esempio relativo al credito, le rilevazioni contabili saranno le seguenti:

Rilevazione del debito a fronte dell'acquisto

Costi	a	Debiti vs fornitori	100.000

Scorporo dai costi della componente finanziaria

Interessi passivi	a	Costi	4.000

Risconto lungo il periodo di durata del debito

Riscontri attivi	a	Interessi passivi	1.000

Quindi, gli interessi attivi, una volta esplicitati, di fatto si trasferiscono dall'area A – valore della produzione - all'area C - finanziaria - del conto economico, per la precisione alla voce C 16. Gli interessi passivi, anch'essi una volta esplicitati, invece, si trasferiscono dall'area B – costi della produzione - all'area C – finanziaria - del conto economico, per la precisione alla voce C 17.

Sotto il profilo fiscale, per completezza, è opportuno ricordare una diversa rilevanza degli interessi impliciti:

1. quelli attivi, una volta esplicitati, sono considerati a tutti gli effetti al pari degli altri interessi attivi, e quindi rilevano per determinare il *quantum* di interessi attivi complessivi fino a concorrenza dei quali gli interessi passivi si rendono deducibili;
2. quelli passivi, una volta esplicitati, sono invece irrilevanti (almeno così si desume dalla norma) e quindi non soffrono di eventuali limitazioni in termini di deducibilità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Circolare n° 5/2008

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2008

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 maggio al 15 giugno 2008, con il commento dei termini più significativi di prossima scadenza.

Giovedì 15 maggio

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Venerdì 16 maggio

- **Versamenti Iva**

Scade venerdì **16 maggio,** unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6004), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile nonché quello riferito al primo trimestre 2008 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale (codice tributo 6031).

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 maggio 2008** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2007, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 17 marzo devono versare la terza rata riferita al conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**. In tal caso l'importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,50% a partire dal 17 marzo.
I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono effettuare il versamento anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 17 marzo.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 maggio** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 maggio 2008** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di aprile, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di aprile relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **16 maggio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Versamento I rata contributi IVS 2008 Artigiani e Commercianti**

Scade il **16 maggio 2008** anche il termine per i versamenti relativi alla **I rata del contributo fisso IVS** dovuto all'Inps per il 2008 da parte di artigiani e commercianti.

- **Versamento premio Inail**

Scade il prossimo **16 maggio 2008** il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail riferito al saldo 2007 e acconto 2008 e risultante dall'autoliquidazione per i soggetti che hanno deciso di effettuare il versamento rateale.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 maggio** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 aprile con sanzione ridotta del 3,75%.

Martedì 20 maggio

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di aprile**

Il **20 maggio 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Versamento contributi Enasarco**

Scade sempre il **20 maggio 2008** il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al primo trimestre 2008, relativi agli agenti e rappresentanti.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade sempre il **20 maggio** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Giovedì 29 maggio

- **Sostituzione elenchi clienti e fornitori anno 2007**

Entro il **29 maggio 2008** è consentito trasmettere un file sostitutivo dell'elenco clienti fornitori riferito all'anno 2007 già inviato entro lo scorso 29 aprile previo annullamento del precedente.

Venerdì 30 maggio

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.05.2008. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Trasmissione telematica per l'esercizio dell'opzione per la determinazione della base imponibile IRAP**

Scade il **30 maggio** il termine ultimo per inviare telematicamente, direttamente o tramite soggetti abilitati, il modello per l'esercizio dell'opzione, da parte di società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione della base imponibile Irap sulla base dei dati di bilancio.

Sabato 31 maggio

- **Presentazione del modello EMens**

Scade il **31 maggio** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

- **Delibera scioglimento o trasformazione agevolata società non operative**

Scade il **31 maggio** il termine per deliberare lo scioglimento e messa in liquidazione, ovvero trasformazione agevolata, delle società che non risultano operative per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 la cui compagine sociale sia formata al 1° gennaio 2008 esclusivamente da persone fisiche.

- **Soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale tramite Caf o intermediario abilitato**

Scade il **31 maggio** il termine ultimo per la consegna al Caf o all'intermediario abilitato della dichiarazione e della busta contenete la destinazione dell'otto o del cinque per mille.

- **Soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta**

Scade il **31 maggio** il termine ultimo per la consegna da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale copia del modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730-3.

- **Trasmissione telematica modello 770 semplificato**

Invio telematico delle dichiarazioni modello 770 semplificato da parte dei sostituti d'imposta che effettuano la trasmissione telematica diretta, nonché da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Domenica 15 giugno

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

CREDITI DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Un folto numero di imprese industriali ed artigianali effettua regolarmente attività di ricerca e sviluppo, senza accedere a forme di aiuto pubblico, spesso per non conoscenza delle procedure tecniche dei bandi che comunque comportano un meccanismo di selezione.
Il presente credito di imposta costituisce invece un aiuto alle nostre imprese che investono in ricerca e sviluppo, senza dover passare da un meccanismo selettivo, essendo invece imperniato sull'auto-riconoscimento di un credito di imposta.
L'origine di questa agevolazione è rinvenibile nei commi 280-284 della Finanziaria per il 2007, resa invero operativa solo lo scorso 28 marzo, con apposito Decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile 2008, a seguito dell'ottenuta autorizzazione Comunitaria dell'11 dicembre 2007 (C(2007) 6042 def).

BENEFICIARI

Destinatari della presente agevolazione sono le imprese operanti in tutti i settori di attività, purché non risultino essere *in difficoltà* secondo la definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/2).

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

La Finanziaria per il 2007 segnalava espressamente come agevolabili: attività di *ricerca industriale* e di *sviluppo precompetitivo*, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.
Il D.M. del 28 marzo scorso interviene specificando la segnalazione fatta con la Finanziaria, e chiarendo che sono agevolabili, le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici;
b) ricerca pianificata o indagini critiche;
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
LAVORI SPERIMENTALI O TEORICI	Deve trattarsi di lavori svolti soprattutto per **acquisire nuove conoscenze:** ▪ sui fondamenti di fenomeni osservabili, ▪ sui fondamenti di fatti osservabili. Non devono essere previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
RICERCA PIANIFICATA O INDAGINI CRITICHE	Deve trattarsi di ricerca / indagini: ▪ miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; ▪ miranti alla creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto qui sotto riportato.

ACQUISIZIONE, COMBINAZIONE, STRUTTURAZIONE E UTILIZZO DELLE CONOSCENZE E CAPACITÀ ESISTENTI DI NATURA SCIENTIFICA, TECNOLOGICA, COMMERCIALE E ALTRO	Deve trattarsi di attività orientata: ▪ a produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; ▪ alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Può inoltre trattarsi di attività orientata: ▪ alla realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali; ▪ alla realizzazione di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Può ancora trattarsi di attività orientata: ▪ alla produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Se l'azienda ha effettuato attività nelle aree sopra indicate, potrà beneficiare del credito d'imposta a fronte dei seguenti costi correlati, purché il loro ammontare risulti *congruo* e *pertinente*:

a) costo del personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo;
b) quota parte dell'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
c) costo dei fabbricati e dei terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
d) costi connessi alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
e) costi per servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo;
f) spese generali;
g) costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.

TIPOLOGIA DI COSTI AMMESSI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
COSTO DEL PERSONALE Ricercatori e Tecnici	E' ammesso il costo aziendale del personale dipendente, compreso quello assunto con contratto "a progetto", in rapporto all'effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo.

COSTO PER STRUMENTI ATTREZZATURE FABBRICATI TERRENI	E' ammessa la quota di ammortamento, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con Decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988, recante Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo. I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili anche se acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall'art.102, co.7, del Tuir. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo.
SPESE GENERALI	Sono ammissibili spese generali forfetarie nella misura del 10% dei costi sostenuti per il personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo.

CONTRIBUTO

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta nella misura:

- del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, con le limitazioni sopra viste;
- del 40% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, sempre con le limitazioni sopra viste, qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca.

DOMANDA E ULTERIORI ADEMPIMENTI

Si tratta di un'agevolazione che prevede una serie di adempimenti che qui si sintetizzano:

- inserimento, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta;
- conservazione dei titoli di spesa relativi alle acquisizioni di beni e servizi;
- predisposizione annuale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dei seguenti documenti che dovranno essere controfirmati da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale:
 - fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal Responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo;
 - una dichiarazione del Legale Rappresentante dell'impresa ovvero del Responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo relativa alla misura ed al periodo in cui gli strumenti e le attrezzature di laboratorio sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
 - apposita dichiarazione del Legale Rappresentante dell'impresa, ovvero del Responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui i fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
 - documentazione attestante il costo sostenuto dal concedete per quanto riguarda le acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria.

CREDITI DI IMPOSTA
IN FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO

La Finanziaria per il 2008, con l'art.1, commi 233-237, ha previsto per gli esercenti attività di rivendita di generi in monopolio, la possibilità di beneficiare di un credito d'imposta a fronte delle spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per l'acquisto di strumenti di pagamento con moneta elettronica, reso applicabile a seguito del D.M. del 6 febbraio scorso e dell'ulteriore Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31 marzo scorso.

BENEFICIARI

Destinatari della presente agevolazione sono i **soggetti esercenti esclusivamente attività di rivendita di generi di monopolio**, operanti in base a concessione amministrativa.
Il D.M. 6 febbraio 2008 ha chiarito che per *rivendite di generi monopolio* si intendono quelle autorizzate in base alla L. n.1293 del 22 dicembre 1957, e successive modificazioni, ed al relativo Regolamento di esecuzione, approvato con DPR n.1074 del 14 ottobre 1958 e successive modificazioni.
Il D.M. 6 febbraio scorso ha inoltre chiarito che qualora il medesimo soggetto svolga sia attività di rivendita di generi di monopolio, sia attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande e queste ultime risultino prevalenti, non si applicherà il beneficio previsto dal co.233 dell'art.1 della Finanziaria per il 2008, qui descritto, bensì quello previsto dai commi 228 - 232 dello stesso articolo 1. In questa ipotesi, occorre tener presente che si considera prevalente l'attività in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito d'imposta.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

La Finanziaria per il 2007 ha previsto la possibilità di accedere a questa agevolazione a fronte delle spese effettuate negli anni 2008, 2009 e 2010:

- per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti;
- per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica.

Il D.M. 6 febbraio 2008 ha contemplato anche l'ipotesi di acquisizione mediante contratto di locazione finanziaria, rendendo in questo caso ammissibile la spesa il costo dei beni sostenuto dal concedente.

CONTRIBUTO

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta in regime *de minimis* nella misura dell'80% del costo sostenuto per i beni e servizi ammessi, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00.
I credito d'imposta di cui l'azienda può beneficiare sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.241/97, a decorrere dalla data di concessione e, a pena di decadenza, dovrà essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

DOMANDA E ULTERIORI ADEMPIMENTI

Non si tratta di un credito d'imposta beneficiabile automaticamente.
Coloro che sono interessati a beneficiarne, sono tenuti a presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa (Provvedimento del Direttore del 31/03/2008 reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate), in cui dovranno essere riportati gli estremi della documentazione di avvenuto sostenimento delle spese agevolabili.
Le istanze pervenute all'Agenzia sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, con l'obiettivo di verificarne l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali.
Il credito d'imposta viene conseguentemente concesso nei limiti delle risorse pubbliche destinate a questo capitolo di spesa per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato. Qui occorre tener presente che il D.M. 6 febbraio 2008 ha chiarito che le istanze che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina.